

VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO SINDACALE

ai sensi degli artt. 22 del D.L. 18/2020 e 2 del Decreto interministeriale del 24 marzo 2020

Addì 01 febbraio 2021, si è svolto, in via telematica, l'esame congiunto riguardante il ricorso alla CIG in deroga "Covid-19" richiesto dalla COSMO S.p.A. con la comunicazione preventiva del 27 gennaio 2021 e successiva richiesta di incontro, dello stesso giorno, delle Organizzazioni Sindacali, di seguito indicate.

Sono collegati in audio conferenza:

- la COSMO S.p.A., (di seguito anche "Società" o "COSMO"), in persona della Sig.ra Laura Agostini e del Dott. Angelo De Dominicis;
- le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), anche in rappresentanza delle RSA/RSU dei Punti di Vendita (PdV), di cui all'elenco allegato, e delle rispettive Segreterie territoriali, in persona dei Sigg.ri
 - FILCAMS CGIL: Sig.ra Sabina Bigazzi;
 - FISASCAT CISL: Sig.ra Aurora Blanca;
 - UILTuCS UIL: Sig. Stefano Franzoni.

La presente riunione si svolge, d'accordo tra le Parti, con la modalità dell'audio conferenza, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e tenuto conto delle indicazioni governative impartite al riguardo.

PREMESSO CHE

- A. La Società ha illustrato in dettaglio la grave situazione economica in cui versa a causa e in conseguenza dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ed ha fatto presente che:
- a. opera, a livello nazionale, nel settore commercio della grande distribuzione organizzata (GDO) ed occupa n. 828 lavoratori, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a cui applica il Contratto collettivo nazionale, di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stipulato dalla Confcommercio, in vigore;
 - b. le unità produttive (denominate "Punti di Vendita" o, per brevità, "PdV"), operative con il marchio "GLOBO", sono pari a n. 108 e sono distribuite su tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
 - c. delle suddette unità produttive, n. 2 (site in Parma e Lucca), con in forza n. 50 lavoratori, ricompresi nel novero dei n. 828, sono attualmente interessate da una CIGS per riorganizzazione aziendale, con decorrenza dal 14 gennaio 2019, già autorizzata sino al 13 gennaio 2021 con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0104717 del 01 aprile 2020 e prorogata al 14 luglio 2021 con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0108295 del 12 novembre 2020 e pertanto sono escluse dalla presente procedura;
 - d. le restanti n. 106 unità produttive sono quelle interessate alla presente procedura di esame congiunto e sono riportate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
 - e. in particolare le n. 106 unità produttive interessate dalla presente procedura sono le seguenti:
ABRUZZO: Pescara, Pescara2, Giulianova, Impiegati Corropoli, L'Aquila, Magazzino Corropoli, Sulmona, Villa Rosa Di Martinsicuro, Teramo, Roseto, Roseto Outlet, Vasto, Rocca San Giovanni, Città Sant'Angelo, Teramo G.S., Villa Rosa Di Martinsicuro divisione "Unieuro", Corropoli Outlet, Avezzano; **BASILICATA:** Tito; **CAMPANIA:** Teano, Eboli,

Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Mugnano Di Napoli, Nola, Avellino, Afragola, Casoria, Fisciano; **CALABRIA**: Reggio di Calabria; **EMILIA ROMAGNA**: Coriano, San Lazzaro, Parma Noceto, Ferrara, Forlì, Carpi, Castelfranco Emilia; **FRIULI V.G.**: Udine, Fiume Veneto; **LAZIO**: Rieti, Roma Romanina, Cassino, Viterbo, Aprilia, Roma Aurelia, Ariccia, Fiumicino; **LIGURIA**: Genova; **LOMBARDIA**: Cremona, Abbiategrasso, Lonato, Dalmine, Roncadelle, Pogliano Milanese, Pieve Di Fissiraga, Tavernerio; **MARCHE**: Grottammare, Grottammare2, Pesaro, Ancona, Civitanova M., Jesi, Fabriano, Ascoli Piceno, Porto San Giorgio, Fano; **MOLISE**: Montenero Di Bisaccia, Campobasso; **PIEMONTE**: Pianezza, Cuneo, Alessandria, Beinasco, Biella; **PUGLIA**: Brindisi, Cavallino, Monte Sant'Angelo, San Severo, Bari, Taranto, Barletta, Foggia; **SARDEGNA**: Sassari, Olbia, Cagliari, Carbonia, Oristano; **SICILIA**: Misterbianco, Palermo, Palermo2; **TOSCANA**: Prato, Livorno, Altopascio, Montecatini, Colle Val D'elsa; **UMBRIA**: Corciano, Terni, Spoleto, Foligno, Città Di Castello; **VENETO**: Mestre, San Fior, Roncade, Altavilla, Torri Di Quartesolo, Bussolengo, Castelfranco Veneto.

- f. perdurando la situazione emergenziale, la Società, aggravatasi per quel concerne le attività commerciali dai DPCM del 03 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, che hanno introdotto forti limitazioni al relativo esercizio, con la ricordata informativa del 27 gennaio 2021, ha comunicato alle OO.SS., sopra indicate, che intende fare ricorso alla CIGD, per tutta la durata consentita dall'art. 1, commi 299 e seguenti della Legge n. 178 del 30 dicembre 2021 (c.d. Finanziaria) e dai successivi provvedimenti che saranno emanati in relazione alla prosecuzione dello stato d'emergenza, a partire dal 01 gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021, per un numero complessivo fino ad un massimo di 778 lavoratori addetti ai PdV indicati nell'allegato "A";
- g. più in particolare a seguito dei DPCM del 03 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 e dei conseguenti atti amministrativi si è già reso necessario ridurre le giornate di apertura settimanali delle unità produttive presenti, all'interno dei centri commerciali, parchi commerciali ed assimilati, nonché procedere alla chiusura di alcuni dei predetti punti vendita sopra indicati siti nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. "zone rosse", nonché nelle zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, c.d. "zone arancioni" in conseguenza delle limitazioni agli spostamenti da cui è derivata una sensibile riduzione della clientela, per cui tale evenienza potrebbe rendersi necessaria anche per gli altri punti vendita nella denegata ipotesi di estensione di tali zone ad altre Regioni o porzioni del territorio nazionale;
- h. le Organizzazioni Sindacali, preso atto che la richiesta aziendale è motivata dalla temporanea sospensione delle attività lavorative per evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19, esprimono parere favorevole per l'intervento del trattamento di integrazione salariale in deroga, CIG in deroga, nei termini suindicati.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

- 1) Le premesse, così come l'allegato "A", costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Sono escluse dall'applicazione del predetto accordo le unità produttive di Parma e Lucca poiché sono interessate da una CIGS per riorganizzazione aziendale, con decorrenza dal 14 gennaio 2019, già autorizzata sino al 13 gennaio 2021 con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0104717 del 01 aprile 2020 e prorogata al 14 luglio 2021 con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0108295 del 12 novembre 2020.
- 3) COSMO S.p.A., avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 1, commi 299 e seguenti della Legge n. 178 del 30 dicembre 2021 presenterà, domanda di integrazione salariale in deroga per


la causale "COVID-19", per la durata massima di 12 settimane collocate nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

- 4) Le Parti concordano che, perdurando l'attuale situazione emergenziale e le correlate limitazioni all'esercizio dell'attività commerciale svolta dalla Società, nel caso COSMO S.p.A. intenda avvalersi delle ulteriori proroghe, che verranno previste dai successivi provvedimenti governativi emergenziali dovrà in ogni caso darne preventiva comunicazione e si dovrà dar corso ad un nuovo accordo.
- 5) I lavoratori potranno richiedere alla Società di fruire delle ferie maturate al 31 dicembre 2020, nel limite del monte individuale residuo a tale data.
- 6) Il detto trattamento verrà richiesto per un numero massimo di n. 778 lavoratori addetti alle unità produttive (PdV) indicate nell'allegato "A", con sospensione a zero ore e con anticipazione da parte della Società del trattamento di integrazione salariale in deroga a carico dell'Inps.
- 7) Il trattamento di integrazione salariale eventualmente applicato ad una unità produttiva, sarà fruito dai relativi lavoratori secondo il criterio di alternanza, con equa distribuzione sulle diverse fasce orarie in cui sono articolati i turni di lavoro.
- 8) L'azienda, compatibilmente alla situazione emergenziale, si rende disponibile ad incontri a livello territoriale aventi ad oggetto l'organizzazione del lavoro e le modalità di applicazione del trattamento di integrazione salariale.


Le Parti dichiarano, pertanto, compiutamente esperito e concluso con il presente accordo l'esame congiunto previsto dal comma 2 dell'art. 22, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dandosi reciprocamente atto di voler monitorare, con verifiche periodiche, la situazione aziendale nel suo complesso, anche alla luce dei provvedimenti che, tempo per tempo, verranno emanati in correlazione all'evolversi o meno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Del che è verbale, condiviso a mezzo scambio e-mail con allegato il presente atto.


COSMO S.p.A.




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL




UILTuCS UIL



Num.	Regione	num.	Unità Produttiva	Numero dipendenti
1	ABRUZZO	1	AVEZZANO	16
2		2	CITTA' SANT'ANGELO	5
3		3	CORROPOLI MAGAZZINO	27
4		4	CORROPOLI OUTLET	3
5		5	CORROPOLI UFFICI	55
6		6	GIULIANOVA	12
7		7	L'AQUILA	18
8		8	PESCARA	13
9		9	PESCARA FREE SHOES	3
10		10	ROCCA SAN GIOVANNI	9
11		11	ROSETO	7
12		12	ROSETO OUTLET	1
13		13	SULMONA	8
14		14	TERAMO	11
15		15	TERAMO GS	4
16		16	VASTO	4
17		17	VILLA ROSA	22
18		18	VILLA ROSA UNIEURO	3
19	BASILICATA	1	TITO (POTENZA)	2
20	CALABRIA	1	REGGIO CALABRIA	1
21	CAMPANIA	1	AFRAGOLA	1
22		2	BENEVENTO	4
23		3	CASORIA	5
24		4	EBOLI	5
25		5	FISCIANO	1
26		6	MERCOGLIANO	3
27		7	MUGNANO	4
28		8	NOLA	4
29		9	SANTA MARIA CAPUA VETERE	10
30		10	TEANO	3
31	EMILIA	1	CARPI	1
32		2	CASTELFRANCO EMILIA	17
33		3	CORIANO (RIMINI)	12
34		4	FERRARA	2
35		5	FORLI'	1
36		6	PARMA	5
37		7	SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)	6
38	FRIULI	1	FIUME VENETO	5
39		2	UDINE	3
40	LAZIO	1	APRILIA	9
41		2	ARICCIA	0
42		3	CASSINO	6
43		4	FIUMICINO	1
44		5	RIETI	20
45		6	ROMA AURELIA	4
46		7	ROMA ROMANINA	14
47		8	VITERBO	8
48	LIGURIA	1	GENOVA	22
49	LOMBARDIA	1	ABBIATEGRASSO	1







VERBALE DI ACCORDO SINDACALE COSMO S.P.A.

ALLEGATO A

50	2 CREMONA	1
51	3 DALMINE	1
52	4 LONATO	1
53	5 PIEVE DI FISSIRAGA	23
54	6 POGLIANO	3
55	7 RONCADELLE	1
56	8 TAVERNERIO	10
57 MARCHE	1 ANCONA	22
58	2 ASCOLI	8
59	3 CIVITANOVA	8
60	4 FABRIANO	4
61	5 FANO	1
62	6 GROTTAMMARE	5
63	7 GROTTAMMARE SPORT	6
64	8 JESI	9
65	9 PESARO	1
66	10 PORTO SAN GIORGIO	4
67 MOLISE	1 CAMPOBASSO	5
68	2 MONTENERO	4
69 PIEMONTE	1 ALESSANDRIA	1
70	2 BEINASCO	2
71	3 BIELLA	12
72	4 CUNEO	2
73	5 PIANEZZA	5
74 PUGLIA	1 BARI	3
75	2 BARLETTA	1
76	3 BRINDISI	3
77	4 CAVALLINO (LECCE)	12
78	5 FOGGIA	2
79	6 MONTE SANT'ANGELO	0
80	7 SAN SEVERO	0
81	8 TARANTO	3
82 SARDEGNA	1 CAGLIARI	8
83	2 CARBONIA	2
84	3 OLBIA	7
85	4 ORISTANO	1
86	5 SASSARI	16
87 SICILIA	1 MISTERBIANCO	24
88	2 PALERMO	2
89	3 PALERMO 2	28
90 TOSCANA	1 ALTOPASCIO	27
91	2 COLLE VAL D'ELSA	26
92	3 LIVORNO	3
93	4 MONTECATINI	1
94	5 PRATO	2
95 UMBRIA	1 CITTA' DI CASTELLO	2
96	2 CORCIANO	11
97	3 FOLIGNO	1
98	4 SPOLETO	2
99	5 TERNI	7

100	VENETO	1	ALTAVILLA VICENTINA	19
101		2	BUSSOLENGO	3
102		3	CASTELFRANCO VENETO	14
103		4	MESTRE	4
104		5	RONCADE	0
105		6	SAN FIOR	3
106		7	TORRI DI QUARTESOLO	1
			TOTALE	778